

Relazione di Mario Chiavario

Grazie Presidente.

L'incontro di questi giorni, come dice il titolo, mette giustamente l'accento su quella che è stata una costante nell'insegnamento di Vittorio Grevi: la preoccupazione di leggere il processo penale anzitutto alla luce dei valori costituzionali. Altrettanto giustamente si è più volte sottolineato, anche ieri e stamattina, che il suo insegnamento non è stato solo quello della cattedra universitaria.

Se così è, l'argomento che mi è stato affidato sarebbe certamente fra quelli che più si prestano a offrire esempi e spunti di riflessione in proposito. Innumerevoli sono infatti state le occasioni in cui Grevi è intervenuto -in convegni e seminari, sulle riviste giuridiche, sulla stampa quotidiana- sui temi posti al centro di questo mio ricordo: occasioni fornite spesso dalla cronaca legislativa, parlamentare e giudiziaria, ma non di rado anche espressione di studi appositi, di carattere più spiccatamente scientifico e frutto di scelte perciò più propriamente personali. Alla base, comunque, sempre una cultura profonda e solidissima e una maturazione non estemporanea, che riuscivano a dare agevolmente risposte non improvvisate anche a richieste di complessi interventi *ad horas* di carattere giornalistico o televisivo; e chiunque abbia fatto qualche esperienza, anche modesta, di questo tipo può sapere quanto sia difficile riuscirci e lui ci riusciva mirabilmente.

Mi auguro perciò che tra i giovani studiosi ci sia presto chi -avendo sotto gli occhi il panorama completo della produzione di Vittorio Grevi- ne possa e ne sappia fare l'oggetto di una vera e propria seria ricerca e, mi si permetta di auspicare, lontana dai toni dell'agiografia che non farebbe onore a quella che è stata la sua tempra di giurista di razza. Qui, nelle poche e frammentarie parole che cercherò di dire, non tenterò nemmeno di scendere a un'analisi sistematica degli scritti di Vittorio in materia: mi limiterò a cercare di raccogliere qualche idea-forza tra le moltissime che sono scaturite e che tuttora scaturiscono dalla sua produzione anche in questo campo.

Non essendovi dunque da ricavare gran che da queste mie parole, vi prego di volerle prendere - prego soprattutto te, Marisa, di prenderle- almeno come la testimonianza di un amico che soprattutto in anni lontani ha avuto la fortuna di poter vedere da vicino il nascere e il crescere di quelle idee dal dialogo, dal confronto: anche da parziali dissensi, ma sempre da una grande capacità sua di ascoltare e di ... rilanciare.

Prima idea-forza, del resto in linea con il titolo che è stato dato a questa sessione del convegno, nel suo richiamo al processo accusatorio, sia pure "all'italiana".

Anche per Vittorio Grevi non c'era dubbio che con il nuovo codice -ispirato appunto al modello *adversary*- la fisionomia processuale del pubblico ministero dovesse considerarsi radicalmente mutata rispetto al passato. Ce lo dice in modo esemplare, tra gli altri, un saggio elaborato in quella delicatissima fase dell'iter preparatorio del codice vigente che dopo l'accantonamento della prima legge delega e del primo progetto preliminare avrebbe potuto anche essere quella dell'affossamento definitivo della speranza di un nuovo codice.

È un saggio pubblicato su *Cassazione Penale* del 1984 che riproduce il testo di una delle relazioni svolte a quel Convegno milanese dell'ottobre dell'anno precedente, sul tema "Un nuovo modello per la giustizia penale", dal quale prese impulso l'avvio della fase decisiva della riforma. E una parte del titolo della relazione esprime, se vogliamo, già tutto: "Dal pubblico ministero giudice al pubblico ministero parte".

Né si tratta di un semplice slogan. È la sintesi di un discorso argomentato, fittissimo di sviluppi con riferimento ad una tematica che in quegli anni stava diventando centrale, e stava diventando centrale perché è uno degli aspetti che hanno fatto uscire il cammino della riforma dall'*impasse* in cui si era bloccato e si sarebbe probabilmente esaurito, finendo su un binario morto. Sempre il titolo di quel contributo ci dice infatti che questo è centrato sul rapporto tra le indagini preliminari e l'incidente "istruttorio" (no, non ho sbagliato a leggere: quello che oggi si chiama "incidente *probatorio*" è nato proprio come "incidente *istruttorio*"; del resto, quell'aggettivo -"istruttorio"- non è una bestemmia, non è una parola tabù, e non era sbagliato, neppure nella nuova prospettiva, usarlo nel senso etimologico della parola, quello stesso in cui il concetto di "istruzione" è usato anche nel testo definitivo del codice).

Di questo saggio leggerò solo due passi, scelti tra quelli che si possono più riportare al discorso generale. Ci dice dunque Vittorio Grevi che "il riflesso più immediato di una redistribuzione dei ruoli fra pubblico ministero e giudice è costituito –rispetto alla legge delega del 1974- dalla soppressione della fase affidata, ancorché in via eventuale, al giudice istruttore per il compimento di atti idonei ad essere utilizzati come prova in giudizio". E prosegue, poco dopo: "Alla figura di un giudice «garante», in quanto tale spogliato dei poteri investigativi tipici di un «istruttore», fa riscontro nel disegno di legge governativo una figura di pubblico ministero depurata delle attribuzioni di natura para-giudiziale riconosciute a tale organo nell'odierno processo. Ne scaturisce l'immagine di un pubblico ministero che verrà a caratterizzarsi come «parte» in un processo tendenzialmente di parti: dunque come organo di inchiesta, non anche di istruzione; come organo di azione, non anche di decisione; e, in ogni caso, come organo privo di quelle prerogative di coercizione personale che difficilmente potrebbero ritenersi compatibili con il suo ruolo non imparziale". Non dimentichiamo che queste cose sono state scritte nel 1984. Oggi, forse, possiamo darle in larga parte per scontate ma allora non erano così scontate ... ed è anche stato il contributo di Vittorio Grevi a far sì che lo diventassero.

Dunque Grevi non è certamente fra i tiepidi o fra i presto-pentiti delle scelte di fondo del nuovo codice. Con altrettanta nettezza, però, alla consapevolezza di quanto forte debba essere il cambiamento nei reciproci ruoli processuali dei protagonisti del processo -in particolare del pubblico ministero e del giudice- si è in lui subito accompagnato il rifiuto di quello che invece per molti stava diventando (e sarebbe sempre più diventato) un postulato: la radicale alterità istituzionale tra giudice e pubblico ministro.

Ecco allora un'altra idea-forza: per Vittorio Grevi il ruolo, accentuatamente di parte, del pubblico ministero nel nuovo processo non comporta il venir meno di certi aspetti fondamentali dell'assetto del pubblico ministero per quanto riguarda lo *status* dei suoi appartenenti e le loro relazioni interne ed esterne: insomma, per quello che possiamo chiamare lo statuto istituzionale del p.m., assetto garantito, alla radice, proprio da alcuni principi costituzionali che Grevi considera irrinunciabili ... a partire appunto dal principio di indipendenza, principio su cui almeno a parole può trovare d'accordo anche molti tra i suoi contraddittori ma che per lui si fa portatore di specifiche conseguenze, in quanto tali maggiormente affidate –com'è naturale- al dibattito e alla diversità delle opinioni ma proprio perciò –vale a dire proprio perché sono conseguenze che escono dall'ovvio e dallo scontato- sono di maggior valore, se non altro a testimonianza della capacità dell'autore di non ridursi a ripetitore di luoghi comuni.

Del resto, che cosa significhi per lui indipendenza del pubblico ministero è già messo bene in luce in un'altra lucidissima relazione, redatta per un convegno svoltosi a cavallo degli anni '70 e degli anni '80, e pubblicata sugli "Studi parmensi", appunto nel 1980, con il titolo "L'organizzazione del pubblico ministero", dove si passano in rassegna i principali problemi che il tema evoca attraverso tre lenti di ingrandimento o, come Grevi stesso dice, dividendo "la tematica da affrontare su tre livelli: a) rapporti del pubblico ministero con gli altri poteri dello Stato; b) rapporti fra i diversi uffici del pubblico ministero; c) rapporti fra i vari magistrati del pubblico ministero all'interno dello stesso ufficio".

Mi limito a qualche stralcio anche qui. E mi fermo al primo dei tre aspetti. "Circa i rapporti fra il pubblico ministero e gli altri poteri dello Stato, il discorso deve essere molto chiaro -sembra di sentirlo in questa sua nettezza, in questa sua limpidezza- anzitutto nei suoi riscontri normativi ... È innegabile che su questo terreno vi sono dei punti fermi, non suscettibili di modifica se non attraverso un procedimento di revisione costituzionale, che converrà assumere come postulati dai quali prendere necessariamente le mosse ... Fondamentale è il principio della indipendenza del pubblico ministero da ogni altro potere -sia dal potere esecutivo, sia dal potere legislativo- e la Costituzione offre elementi indiscutibili a conforto di questa conclusione".

E qui, dopo una lunga e puntuale serie di citazioni, troviamo soprattutto un'argomentata confutazione della tesi di chi vorrebbe trarre elementi in contrario dal quarto comma dell'articolo 107, dove si dice che al pubblico ministero spettano le garanzie stabilite nei suoi confronti dalle norme sull'ordinamento giudiziario, demandando così alla legge ordinaria il compito di individuare tali garanzie; ma Grevi scrive: "Questa disposizione, in realtà, non ha altro significato che quello di differenziare -ma dal punto di vista organizzativo- la struttura degli uffici giudicanti dalla struttura degli uffici requirenti, senza tuttavia incidere sul profilo della indipendenza di questi ultimi: e ciò perché una struttura degli uffici requirenti che non fosse in sintonia con il principio della indipendenza del pubblico ministero da ogni potere dello Stato fatalmente si scontrerebbe con la regola sancita in forma precettiva dall'articolo 112 della Costituzione, secondo cui il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".

Ecco: l'articolo 112, un altro elemento "forte" nella ricostruzione di Grevi dell'assetto costituzionale: ma non solo di quello vigente, anche di quello che per lui è l'assetto costituzionale migliore.

Confesso che su questo punto con il tempo si è andata registrando e approfondendo, tra lui e me, non dico una contrapposizione ma, certo, una non completa sintonia: per lui l'articolo 112 andava bene così com'è; io invece -pur condividendo l'opinione che non fosse opportuno modificarlo in un contesto come quello attuale- non ho nascosto di scorgervi qualche aspetto che mi lascia perplesso e di denunciare qualche inconveniente per via della forma radicale, rigida quale è quella che il principio ha ricevuto nella nostra Costituzione e che ben difficilmente riesce a trovare riscontri nel panorama europeo e forse mondiale ...

Ma nel ragionamento di Grevi su questi temi c'è un altro aspetto che mi piace ricordare: riallacciandosi a un'osservazione di Piero Calamandrei ("dire da un lato che la giustizia è indipendente dalla politica, e dall'altro lasciare al governo la facoltà di decidere, in base a considerazioni politiche, se la giustizia debba o non debba seguire il suo corso ... è tale un controsenso, che non importa spendervi su molte parole per rilevarne tutta l'enormità") egli giunge infatti a un'affermazione nettissima: "il pubblico ministero indipendente è un presupposto necessario per assicurare la indipendenza del giudice": ed è

un'affermazione, questa, di per sé di grande valore –quale che sia la condivisibilità dell'assunto circa il collegamento con l'interpretazione dell'art. 112- e, a sua volta, niente affatto ovvia o scontata.

D'altronde, la riflessione sui collegamenti tra principio di indipendenza, art 112 e altri fattori di contesto ha via via portato Vittorio Grevi a sottolineare sempre di più anche alcune esigenze di contesto. Ed è soprattutto per questo che Grevi non ha esitato a criticare severamente certi progetti di riforma legislativa, a livello costituzionale e ordinario, nonché certi pesanti interventi di uomini politici, anche di vertice: ne è venuto –ma non ci sarebbe neppure bisogno che fossi anch'io a ricordarlo- uno splendido esempio di come un giurista possa e debba fare delle sue competenze un uso al servizio di un impegno civile.

Mi riferisco in particolare al suo atteggiamento circa la questione della separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudici. Per conto mio, penso che questo, a sua volta, non sia un "tema tabù" sul quale non si dovrebbe neppure poter discutere; e basti pensare al quadro assai articolato che in proposito ci mostra la comparazione giuridica. Certamente, però, è un tema su cui, pure sotto questo profilo, si è talora, purtroppo, detto e scritto molto di superficiale e di strumentale, traendo conclusioni affrettate da soluzioni straniere non collocate nel loro contesto.

Vittorio ci ha dato invece limpidi esempi, anche a questo proposito, di un serrato argomentare, sulla cui base giunge a conclusioni che possono anche apparire eccessivamente radicali, ma che non sono mai apodittiche o frettolosamente dedotte da pasticciate operazioni di lettura e di interpretazione di norme "*conditae*" o "*condendae*".

Ho sott'occhio, in particolare, una pagina di uno scritto ("Pubblico ministero e azione penale: riforme costituzionali o per legge ordinaria?") pubblicato su "Diritto penale e processo" del 1997, che varrebbe la pena leggere per intero, perché, in una sottile trama, vi si dipanano rilievi strettamente collegati tra loro. Lo scopo, comunque, è quello di mettere in evidenza come una determinata proposta, maturata nella Commissione bicamerale allora chiamata ad elaborare riforme istituzionali e volta appunto alla separazione delle carriere dei magistrati, si collegasse, "in un disegno politico più ampio", a due altri obiettivi e cioè all'introduzione "della discrezionalità dell'azione penale e del sostanziale condizionamento del pubblico ministero ad opera del potere politico".

Molto netta e ben nota, del resto, la sacrosanta preoccupazione palesata da Grevi anche nei confronti di altre, e più recenti, iniziative legislative, così come della concreta gestione di certi poteri, ispirate palesemente a una volontà "punitiva" verso istituzioni e persone "scomode", e in questi ultimi anni sempre più accompagnate da azioni, parole e gesti di vera e propria aggressione alla magistratura o a parti di essa (ben al di là anche di quanto potrebbe anche essere compreso -se non proprio giustificato- come reazione a comportamenti, a loro volta non sempre equilibrati, talora pur rimproverabili a questo o quel magistrato).

Forse meno nota, ma non meno netta la preoccupazione palesata da Grevi anche in relazione al secondo fra i temi che sono venuti in evidenza nel titolo di questa mia conversazione, cioè quanto al deteriorarsi di una corretta disciplina dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria.

Nella definizione di tali rapporti, quando si è scritto il codice approvato nell' '88, si aveva chiara una linea di politica legislativa che faceva del pubblico ministero il vero, primario responsabile delle indagini preliminari (a me non piace dire il *dominus*, perché nessuno dovrebbe sentirsi "padrone" di alcunché, almeno nell'ambito del processo), con la polizia giudiziaria in funzione di ausiliario "a sua disposizione", come vuole l'art 109 della Costituzione.

Intendiamoci. Tutti sappiamo –o dovremmo sapere- che alla Costituente (e giustamente, secondo me) non si è voluto creare un corpo di polizia alle dipendenze esclusive della magistratura: questo, per evitare una eccessiva concentrazione di risorse e di poteri nelle mani della magistratura, e in particolare dei magistrati del pubblico ministero. Ma qualcosa vorrà pur dire il principio della "disponibilità" che questi deve poter avere della polizia giudiziaria; e a questo proposito mi piace ricordare anche un altro grande amico che purtroppo ci ha lasciati da tempo, Piero Casadei Monti, cui soprattutto si deve molto per l'assetto messo in piedi (anche quanto a collegamenti con la normativa disciplinare e ordinamentale) al fine di garantire concretamente quella disponibilità e dunque l'ottemperanza, da parte di ufficiali e agenti destinati a mansioni di polizia giudiziaria, alle direttive del pubblico ministero .

Orbene, è questo assetto che via via si è sempre più eroso. Alla radice, forse, vi è stato anche qualche eccesso, da parte di alcuni magistrati, in un protagonismo che –per riprendere una terminologia usata ieri da Rognoni e da Lupo- non saprei considerare sempre "innocente". Quegli eccessi –sino al divieto di assumere iniziative autonome anche in relazione a "casi" del tutto lontani dalla possibilità di interventi condizionati dal potere politico, e per i quali, verosimilmente, un maresciallo di lungo corso poteva capire certe cose più di un magistrato, specialmente se alle prime armi- hanno potuto alimentare sentimenti e risentimenti, di sconforto, di depressione, in investigatori bravi e solerti ... Ma poi si è assistito a un vero e proprio revanscismo, soprattutto ad opera di qualche vertice della polizia, per riconquistare certi spazi, anzi per assumere un ruolo e una preminenza persino al di là di quanto stabiliva lo stesso codice Rocco. E questo revanscismo ha trovato sempre più udienza o addirittura sollecitazione in influenti settori del mondo politico.

Vittorio Grevi è sempre stato molto netto contro questo revanscismo, e in particolare contro quello che è sembrato essere un avanzato punto di approdo, con il disegno di legge Alfano del 2009, dopo che già con Governi di vario colore l'originario disegno codicistico era stato in vario modo alterato suscitando allarmi sempre più giustificati (secondo me, potendosi accettare, data la natura dei reati, soltanto il ridimensionamento operato con la normativa sul giudice di pace). Di quel disegno di legge, Grevi fa una severa critica, in termini quasi identici, sul Corriere della Sera e su "Guida al diritto" del 2009. Il primo (22 marzo 2009) reca già un titolo illuminante: "*L'impossibile dualismo tra polizia e pubblico ministero*" e subito l'Autore definisce la proposta "non solo deludente sotto il profilo delle esigenze di efficienza del processo penale, ma soprattutto preoccupante di fronte ai pericoli che potranno discenderne circa lo svolgimento delle indagini e, quindi, circa lo stesso concreto esercizio dell'azione penale", per il fatto di attenuare ulteriormente il "collegamento funzionale" tra i due organi, "lasciando spazi assai più ampi all'autonoma iniziativa della polizia, con conseguente indebolimento del ruolo del pm".

Badiamo bene. Non c'è nulla, in questa critica, che disconosca il ruolo della polizia giudiziaria e che perciò possa indurne chi ne fa parte a sentirsi offeso o depresso. Anzi, ci si domanda polemicamente: perché mettere in concorrenza pubblico ministero e polizia? Perché stimolare degli antagonismi là dove ci deve essere una collaborazione? Ognuno al suo posto, ovviamente.

Il ragionamento si estende poi a un aspetto del problema, riguardo al quale i margini di opinabilità sono maggiori: quello del potere del pubblico ministero di ricercare di sua iniziativa le notizie di reato.

Anche a questo proposito Grevi è nettamente contrario ad un ridimensionamento del pubblico ministero. Si può anche pensarla diversamente ma non c'è dubbio che in questo scritto i due temi siano collegati con logica serrata portando il discorso alle estreme conseguenze.

D'altronde, in termini generali, tale discorso è sagacemente ricordato a un'unanime presa di posizione dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale (quell'associazione di cui Grevi è stato il primo segretario e poi vicepresidente), a sua volta severamente critica verso il progetto, traendone una smentita all'assunto del presentatore, secondo il quale esso si sarebbe ispirato a un'esigenza "largamente avvertita tra gli studiosi della materia".

Sinora ho utilizzato stralci di scritti o discorsi di anni più o meno recenti, ma comunque ascrivibili, tutti, a un periodo nel quale lo straordinario impegno culturale e civile di Vittorio Grevi poteva già esprimersi come quello di un giurista ormai giunto alla sua piena maturità. Vorrei però chiudere citando un brano di un intervento un po' diverso dagli altri. Anche questo ha avuto come occasione un convegno, ma un convegno svoltosi quando Grevi non veniva ancora invitato a partecipare come presidente, relatore o "discussant" qualificato.

Siamo a Milano, nel 1971, e l'occasione è data da un'iniziativa della locale sezione dell'Associazione nazionale magistrati e del Sindacato avvocati e procuratori della Lombardia. Tema: "Libertà del cittadino, riforma del ruolo e dei poteri del pubblico ministero" (che bello quando ci sono due organismi di questo tipo che insieme promuovono un dibattito su un argomento del genere!). Già allora, infatti, si discuteva di tanti aspetti di una serie di problemi tuttora scottanti, solo per esigenze di semplificazione mediatica imprigionati –nella successione delle varie relazioni- nell'antitesi tra la concezione del p.m. come "organo di giustizia" e quella del p.m. come "organo dell'esecutivo".

Grevi, a quell'epoca, non era già più uno sconosciuto, aveva già pubblicato la sua prima monografia sull'impugnazione del genitore dell'imputato minorenne e stava preparando quella sul *nemo tenetur se detegere*, che gli avrebbe dato maggiore notorietà e che ne avrebbe fatto fin da allora un caposcuola; ma non aveva che ventinove anni ed era ancora un "assistente" (più o meno, un "ricercatore" di oggi) e in questa veste era stato incaricato di stilare un resoconto per la "Rivista italiana di diritto e procedura penale", da tempo la più prestigiosa delle riviste penalistiche italiane.

Ed ecco dunque che lui si adatta a fare l'umile, il modesto resocontista di un convegno, rispettando fino in fondo le esigenze del compito che la Direzione della rivista gli ha affidato, da adempiere –secondo lo stile tipico di quel "genere letterario"- con una sintesi sobria e al tempo stesso del tutto esauriente. Preciso come sempre, dà ampie e puntuali notizie sulle relazioni e sul dibattito, registrando persino l'intervento di un "non tecnico" –le virgolette, anche in questo caso, sono sue- a illustrazione dei "contenuti di un volantino di ispirazione anarchica sul perché della rivolta nelle carceri". Un lavoro preciso, dunque, e quantomai scrupoloso, ma senza fronzoli e senza divagazioni. Sono tre pagine fitte, dove c'è tutto l'essenziale per capire in che modo si è svolto il Convegno, di cui lui si fa obiettivo cronista, guardandosi bene dal chiosare le singole prese di posizione.

Però poi ci sono dieci righe finali, che già ci illuminano non solo del pensiero ma anche del carattere del giovane ... prestatore d'opera, che non rinuncia nemmeno in un'occasione come quella a dirci qualcosa di più propriamente "suo" ... E sono parole che per qualche verso sembrano scritte oggi: "non è certo

questa la sede per un bilancio critico delle opposte concezioni, ma non ci possiamo esimere dal notare – anche di fronte a recentissimi episodi di interferenze di esponenti politici rispetto alle iniziative assunte da uffici del p.m. in ordine a casi giudiziari di particolare risonanza- quanti pericoli potrebbero accompagnarsi ad una trasformazione del p.m. in organo dipendente dall’esecutivo. In tal modo si raggiungerebbe, è vero, una più precisa individuazione delle responsabilità politiche connesse all’esercizio od al mancato esercizio dell’azione penale, ma sembra assai dubbio che sia questa, nell’attuale momento storico –almeno finché alla persona offesa dal reato non venga riconosciuto un reale potere di sollecitazione nei confronti dell’organo dell’accusa- la via migliore per rafforzare la garanzia di un corretto impiego dello strumento processuale allo scopo di “far luce”.

1971. Quarant’anni prima ... eppure c’è già tutto lui.